

# COMUNE DI PALENA

(Prov. CH)

## SETTORE FINANZIARIO

### NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2022

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2022-2024** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

\*\*\*\*\*

#### **1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni**

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- l'introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico;
- la conferma del contributo a ristoro del minor gettito derivante dalla sostituzione dell'Imu con la Tasi sull'abitazione principale. I Comuni devono utilizzare queste somme al fine di realizzare piani di sicurezza pluriennali per la manutenzione di strade, scuole e altre strutture comunali, da impegnare entro il 31 dicembre di ogni anno;
- la riformulazione del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), che reca i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dal 2017, modificandone la lettera c) che disciplina, in particolare, le modalità di distribuzione della quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà destinata a finalità perequative; Nello specifico, la modifica introdotta riscrive le percentuali della perequazione che a legislazione vigente sono 85% per l'anno 2020, e 100% dall'anno 2021. Per rendere più sostenibile la quota di risorse perequate, la nuova norma stabilisce che, dall'anno 2020, la quota del 60% applicata per gli anni 2018 e 2019 è incrementata del 5 per cento annuo sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030.

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

## 1.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2021-2023 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
		2022	2023	2024
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	1.715.637,21	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	832.033,55	832.033,55	832.033,55
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	53.211,79	50.845,94	31.819,94
TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.771.468,15	659.464,33	659.464,33
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	6.284.380,70	621.257,08	590.144,97
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.915.675,00	1.915.675,00	1.915.675,00
	<b>Totale</b>	<b>11.856.769,19</b>	<b>5.079.275,90</b>	<b>5.029.137,79</b>

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	€ 220.069,97		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	€ 226.000,00		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>
	<b>€ 226.000</b>	<b>€ 226.000</b>	<b>€ 226.000</b>
<b>Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni della previsione</b>	<p>La Legge di bilancio 2020 con decorrenza dal 01.01.2020 riorganizza la tassazione comunale sugli immobili.</p> <p>Con l'abrogazione della IUC, e quindi della TASI (sopravvive solo la TARI) il legislatore ha riformulato la disciplina dell'IMU 2020 in un unico testo normativo (contenuto nell'art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27.12.2019, n. 160).</p> <p>La nuova IMU 2020 mantiene l'esenzione già prevista per IMU e TASI per l'abitazione principale. Non è più prevista, invece, l'esenzione per l'unità immobiliare disabitata di titolari di pensioni estere iscritti all'AIRE.</p> <p>Inoltre, a seguito dell'abrogazione della TASI non è più prevista la quota per l'inquilino.</p> <p>Con deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 28.06.2020 sono state fissate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2020.</p> <p>Per l'IMU è operante il comma 169 dell'art. 1 della Legge 296/2006 che stabilisce che, se non approvate, le aliquote sono prorogate di anno in anno (come chiarito dalla risoluzione MEF 8/DF 21.09.2021)</p>		

	Diverse sono state le agevolazioni IMU introdotte nel corso dell'esercizio 2021 per fronteggiare le difficoltà economiche conseguenti alla diffusione pandemica da COvid-19.
<b>Altre considerazioni</b>	<p>.</p> <p>Gli effetti riduttivi sul gettito dell'esenzione introdotta dall'art. 78, D.L. n. 104/2020, anche per il biennio 2021-2022, in favore degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. A fronte di questa esenzione è previsto in ogni caso un contributo compensativo di 9,2 milioni di euro per ciascuno dei due anni.</p>

### ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI D'IMPOSTA

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categoria A/1, A/8 e A/9)	ESENTI
Unità immobiliare ad uso produttivo appartenente alla categoria catastale D	0,76%
Aree fabbricabili	0,70%
Altri immobili	0,70%
Fabbricati rurali	ESENTI
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

### TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successivi provvedimenti emergenziali		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	<b>€ 182.428,47</b>		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	<b>€ 181.266,59</b>		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	2024
	<b>€ 187.712,56</b>	<b>€ 187.712,56</b>	<b>€ 187.712,56</b>
<b>Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione</b>	La TARI del 2022 si caratterizza per il nuovo metodo tariffario rifiuti (mtr-2) relativo al secondo periodo regolatorio 2022-2025 approvato con deliberazione ARERA n. 363 del 03.08.2021. Le tariffe TARI 2022 potranno essere adottate ancora, nelle more di una regolamentazione ARERA, come previsto dall'art. 57-bis comma 1 lett. A) del D.L. 124/2019, utilizzando i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. 58/1999, inferiori ai minimi o inferiori ai massimi ivi indicati del 50%, e di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b dell'allegato 1.		
<b>Altre considerazioni</b>	Alla data della predisposizione del bilancio non sono previste misure di agevolazioni COVID di natura statale così come previsto per il 2020 e il 2021.		

### ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

<b>Principali norme di riferimento</b>	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e legge 30 dicembre 2021 n. 234.
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	<b>€ 68.207,63</b>
<b>Gettito previsto nell'anno</b>	<b>€ 70.000,00</b>

precedente a quello di riferimento			
Gettito previsto nel triennio	2021	2022	2023
		€ 70.000,00	€ 70.000,00
<b>Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione</b>	Nessuno. La legge di bilancio 2022 ha modificato gli scaglioni IRPEF, tuttavia non conseguono effetti sulla previsione delle aliquote comunali essendo prevista un'aliquota unica e non per scaglioni.		
<b>Altre considerazioni</b>	La previsione è incerta, allo stato attuale. Se, da un lato, il principio contabile stabilisce che l'addizionale si accerta per cassa oppure sulla base del minore tra l'importo accertato il secondo anno precedente (2020) e quello dato dalla somma degli incassi in conto/competenza del secondo anno precedente e in conto/residui dell'anno precedente (incassi in conto/competenza 2020 + incassi in conto/residui 2021), bisogna necessariamente tenere conto degli effetti dell'emergenza economica sui redditi dei contribuenti. Pur nell'auspicio di una ripresa economica (che comunque il Def indica in misura tale da consentire già nel 2022 il recupero della riduzione del Pil 2020), l'addizionale nel 2021 si attesterà probabilmente su livelli inferiori al trend storico fino al 2019. Per il 2022, bisogna considerare che in base alla regola di accertamento, l'importo dell'addizionale non potrà superare il livello dell'accertamento 2021.		

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

#### **Proventi del recupero dell'evasione tributaria**

Nel corso del 2022 si prevede di continuare con l'attività accertativa per le annualità 2016-2018.

#### **Fondo di solidarietà comunale**

Per l'anno 2022, l'importo del fondo di solidarietà comunale, introdotto dall'art. 1, comma 380 della legge 228/2012, è stato stimato dal Ministero dell'Interno in € **188.320,99**.

#### **1.2. Le spese**

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP.

#### **1.3 Spese per investimenti e modalità di finanziamento**

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	85.953,41
Contributi in C/Capitale	621.257,08
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00

## **2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente**

Tale elenco in fase previsionale è obbligatorio solo nel caso in cui il bilancio preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto. Non essendo prevista l'applicazione di tale avanzo non si è valorizzato l'allegato a/2, che verrà previsto in sede di rendiconto.

### 3. Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

È ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n.

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede le seguenti percentuali di accantonamento.

FASE	% DI ACCANTONAMENTO		
	2022	2023	2024
PREVISIONE	100%	100%	100%
RENDICONTO (*)	100%	100%	100%

(\*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Il metodo di calcolo del fondo è quello della media semplice. E' stato previsto un accantonamento pari a 128.729,85 pari al 100% del fondo calcolato, con un incremento rispetto al fondo accantonato in sede di previsione 2021 pari a € 3.884,59.

### 4. Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000. Per il primo esercizio è stato stanziato un **fondo di riserva** dell'importo di € 17.633,40

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di € 40.000,00

### 5. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
ECO.LAN. S.P.A.	01537100693	0,95693779%	Mantenimento
SOCIETA' ABRUZZESE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPA IN BREVE S.A.S.I. - S.P.A.	01485710691	1,20481927%	Mantenimento

